



COMUNE DI ROCCAIONE

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25

OGGETTO: GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI.

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventinove** del mese di **luglio** alle ore **18:00** nella sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica Straordinaria di Prima convocazione.

Cognome e Nome	Carica	Presente
AVENA Germana	Sindaco	Sì
MEDICATO Rudi	Vice Sindaco	Sì
GIRAUDO Cristiana	Assessore	Sì
DALMASSO Alberto	Consigliere Comunale	Sì
RABINO Franco	Consigliere Comunale	Sì
GIORDANO Claudio	Consigliere Comunale	Sì
SCHIRINZI Marco	Consigliere Comunale	Giust.
DAMIANO Maura	Consigliere Comunale	Sì
TURCO Elisa	Consigliere Comunale	Sì
SORDELLO Livio	Consigliere Comunale	Sì
MARINO Alessandra	Consigliere Comunale	Sì
	Totale Presenti:	10
	Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale, **Dr. ssa Francesca RICCIARDI**.

AVENA Germana nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che, a seguito delle elezioni amministrative del giorno 26 maggio 2019, sono stati rinnovati gli organi comunali;

Visto l'art. 82, commi 1, 2 e 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recitano:

“1. (Co. così modificato dal co. 731 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) Il decreto di cui al co. 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

2. (Co. così:

– modificato dal co. 731 dell'art. 1, della legge 27.12.2006, n. 296;

– sostituito dall'art. 2, co. 25.a della legge 24.12.2007, n. 244;

– sostituito dall'art. 5, co. 6, lett. a) del D.L. 31.05.2010, n. 78, come sostituita dalla relativa legge di conversione);

– in sede di conversione dal D.L. 29 dicembre 2010, n. 225; Art. 2, co. 9-quater) I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al co. 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane per i quali l'ammontare del gettone di presenza non può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente. In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere circoscrizionale, l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente (1).

(1) Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, in sede di conversione.

Art. 2, co. 9-ter.

....omissis....

9-ter. Il terzo periodo del co. 2 dell' articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel senso che per le città metropolitane si intendono i comuni capoluogo di regione come individuati negli articoli 23 e 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.

....omissis....

8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, co. 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:

a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;

- b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;
- c) (lettera così sostituita dall'art. 2, co. 25.c, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;
- d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;
- e) (lettera soppressa dall'art. 5, co. 6, lett. b.1) del D.L. 31.05.2010, n. 78)
- f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato;

Visto l'art. 5, co. 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che testualmente recita:

“7. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, co. 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, co. 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1.000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì l'importo del gettone di presenza di cui al co. 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.”;

Ritenuto necessario rideterminare, in via provvisoria, nelle more dell'emanazione del D.M. previsto dal soprariportato art. 5, co. 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il gettone di presenza, nella misura prevista dal D.M. 4 aprile 2000, n. 119;

Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, recante:

“Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265.”;

che, in assenza delle emanazioni dei decreti di cui all'art. 82, co. 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, trova ancora applicazione (art. 61, co. 10, ultimo periodo del D.L. 25 giugno 2008, n. 112), in relazione al disposto degli articoli 1 e 2, e dell'allegato “A” allo stesso D.M. 4 aprile 2000, n. 119, la tabella con indicati gli ammontari delle maggiorazioni del 5, 3 e 2%, previste dall'art. 2 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119;

Ritenuto di dovere determinare la misura dei gettoni di presenza ai consiglieri comunali in applicazione delle norme prima richiamate;

Considerato:

- che l'art. 1, co. 54 della legge n. 23 dicembre 2005, n. 266 stabilisce che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:

- a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai componenti degli organi esecutivi;
- b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;

- che la necessità di un quadro di contenimento della spesa per indennità e gettoni si determina anche in base a quanto previsto in materia dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto che a seguito di pareri contrastanti tra diverse sezioni regionali di controllo, la Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 1/CONTR/12 in data 12 gennaio 2012, ha stabilito che la riduzione del 10% delle indennità per Sindaci, Assessori comunali e Consiglieri, introdotta dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) è da ritenersi strutturale e pertanto l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori locali è quello rideterminato in diminuzione ai sensi di tale legge; le Sezioni riunite hanno ritenuto altresì di richiamare come l'intera materia concernente il meccanismo della determinazione degli emolumenti in esame è stata da ultimo rivista dall'art. 5, co. 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'Interno la revisione degli importi tabellari originariamente contenuti nel D.M. 4 agosto 2000, n. 119, sulla base di parametri in parte diversi da quelli originariamente previsti. Ad oggi il decreto non risulta ancora emanato e deve ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi;

Visto l'art. 1 commi 135 e 136 della legge n. 56 del 7 aprile 2014 del seguente tenore:

”135. All'articolo 16, co. 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»;

b) le lettere c) e d) sono abrogate.

136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al co. 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico.”

Visto il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 che:

- con l'art. 61, co. 10, ultimo periodo sospende sino al 2011 la possibilità di incremento prevista dall'art. 82, co. 10 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- con l'art. 76, co. 3, sostituisce il co. 11 dell'art. 82 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevedeva la possibilità di incremento dei gettoni di presenza, rendendo pertanto inapplicabile l'art. 11 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119;

Visto il parere del Ministero dell'Interno del 20 gennaio 2009, n. 15900/TU/82 che, in ordine alle norme novellate dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, che testualmente recita:

«Ciò posto, occorre anche richiamare l'attenzione sulle significative modifiche introdotte dai recenti provvedimenti legislativi di carattere finanziario e, precisamente, dalla Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) e dalla Legge n. 133/2008 con la quale è stato convertito il decreto-legge n. 112/2008.

Infatti, dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008, è venuto meno la possibilità di incrementare le indennità per la quota discrezionale prevista dall'art. 11 del D.M. 119/2000, mentre non si ritiene che sia venuta meno la possibilità di aumentare la misura base delle indennità, fissata in via edittale, al verificarsi delle tre situazioni previste dall'art. 2 del citato regolamento»;

Visto che questo Comune alla data del 31 dicembre 2017, penultimo anno (art. 156 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), secondo i dati ISTAT conta n. 2648 abitanti residenti;

Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, per la parte non disapplicata;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 1° c. del D. Lgs. n. 267/2000, dai Responsabili dei Servizi interessati;

Con votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n.10, Voti contrari n.0, Astenuti n. 0

DELIBERA

1. Di fissare, in € 10,25, il gettone di presenza di cui all'art. 82, co. 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dovuto ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del consiglio;
2. Di dare atto che il gettone di presenza di cui al precedente punto sarà corrisposto a decorrere dal giorno 10/06/2019;
3. Di dare atto che il bilancio dell'ente, per effetto dell'art.1 co. 136 della legge 7 aprile 2014, n. 56, non avrà variazioni in aumento in relazione agli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali;
4. Di demandare al responsabile del competente settore gli adempimenti necessari, dando atto che la spesa complessiva è prevista nel bilancio di previsione 2019/2021;
5. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;

Con separata e successiva votazione espressa per alzata di mano, con il seguente esito:

Voti favorevoli n.10, Voti contrari n.0 , Astenuti n.0

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Firmato Digitalmente
AVENA Germana

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
Dr. ssa Francesca RICCIARDI